



Milano li, 29 Maggio 2025  
Prot. n. 70 ON/ec

Alle  
Aziende Associate  
Loro Sedi

### CIRCOLARE N. 26

**OGGETTO: ACCORDO 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio scorso, è stato pubblicato il nuovo accordo Stato Regioni e le Province Autonome in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità del D.lgs. 81/2008. L'Accordo 2025, è il prosieguo dei precedenti partendo da quello emanato nel 2011.

L'Accordo aggiorna l'intero sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, apportando ulteriori novità sulla didattica e sui requisiti formativi per tutti i soggetti del sistema prevenzione.

In particolare definisce:

- I requisiti formativi, prescrivendo le modalità, la durata, i contenuti minimi della formazione per lavoratori e datori di lavoro;
- la qualità della formazione, circoscrivendo i percorsi formativi al fine di assicurare a tutti i lavoratori il medesimo livello di istruzione in materia di sicurezza;
- Introduce meccanismi di controllo affinché le disposizioni vengano rispettate dai soggetti che forniscono formazione.

La formazione nel nuovo Accordo è uno strumento fondamentale per lo svolgimento delle mansioni lavorative in assoluta sicurezza, riducendo al minimo i rischi professionali. La consapevolezza dei rischi e la cultura della formazione diventano aspetti essenziali da perseguire sia per il lavoratore, che per l'azienda.

Ulteriore scopo dell'Accordo, è unificare le disposizioni precedenti e quelle nuove in un unico documento, semplificando l'accesso alle informazioni per le aziende e facilitando l'applicazione pratica delle normative.

L'Accordo prescrive un iter formativo articolato in più livelli: generale, conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro; formazione specifica, partendo dalla consapevolezza dei rischi, legata alle mansioni svolte o all'ambiente lavorativo; aggiornamento sistematico, al fine di mantenere le competenze aggiornate al susseguirsi dei cambi normativi e alle evoluzioni del settore.

La temporalità e i contenuti dei corsi sono definiti tenendo conto del livello di rischio delle attività svolte. Con l'intento di offrire soluzioni flessibili, la formazione potrà essere svolta in diverse modalità, tra cui corsi in aula, e-learning e videoconferenze.

I corsi potranno essere organizzati, esclusivamente, dai seguenti soggetti:

- ✓ Soggetti istituzionali, (enti pubblici, ministeri, università, ordini professionali);
- ✓ Soggetti accreditati, (i privati, organizzatori di corsi di formazione, devono essere accreditati presso le autorità competenti quali: Regioni o Province Autonome e avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza);
- ✓ Altri soggetti, organismi paritetici, associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori, che sono abilitati a sostenere corsi di formazione in materia di sicurezza.

L'Accordo prescrive che tutti i lavoratori devono ricevere una formazione suddivisa in due parti:

- Formazione generale: almeno 4 ore, dedicate ai principi di prevenzione e sicurezza;
- Formazione specifica: durata variabile tra 4 e 12 ore, in base al livello di rischio aziendale (basso, medio o alto).

Per Preposti e Dirigenti, si prevede una formazione aggiuntiva:

- Preposto: modulo integrativo di almeno 8 ore, con particolare attenzione sulla responsabilità e sulla gestione della sicurezza;
- Dirigente: corso specifico di 16 ore, in sostituzione della formazione generale e specifica.

Aspetto fondamentale introdotto dall'Accordo è l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico:

- ✓ Lavoratori, Preposti e Dirigenti, devono aggiornare la loro formazione ogni 5 anni, con un minimo di 6 ore;
- ✓ Datori di Lavoro RSPP, devono sostenere un aggiornamento quinquennale tra 6 e 14 ore in base al livello di rischio.

❖ **Si allega Accordo e link per scaricare gli allegati:**

<https://www.lavoro.gov.it/media/88228>

Cordiali saluti.

F.to il Direttore  
Onofrio Nacci